



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 14 maggio 2024

LEGGE N. 56 DEL 29 APRILE 2024 DI CONVERSIONE DEL "DECRETO PNRR"

Facciamo seguito alla nostra circolare del 22 aprile 2024, relativa alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 19/2024 (c.d. "Decreto PNRR") recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per segnalarVi che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la relativa Legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024, che ha apportato modifiche al testo del citato Decreto.

Di seguito riportiamo le principali novità in materia di diritto del lavoro emerse dalla legge di conversione in oggetto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI

L'art. 29 della Legge di conversione in esame, al fine di contrastare il lavoro irregolare, apporta ulteriori modifiche al contenuto dell'art. 29, comma 1-bis del D.Lgs. n. 276/2003, già introdotte dal Decreto PNRR, prevedendo che *"al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto"*.

Preme evidenziare che la disposizione sopra riportata è rivolta in primo luogo alle imprese appaltatrici o subappaltatrici e in secondo luogo (ma non meno importante) al committente che a fronte di un trattamento economico e normativo non in linea con la norma da parte dell'appaltatore/subappaltatore, potrebbe dover rispondere in merito a rivendicazioni economiche e normative riferite a quello che sarebbe dovuto essere il contratto collettivo da applicare.

Al riguardo, ricordiamo che la responsabilità solidale del committente, riferita agli appalti privati, termina decorsi 2 anni dalla cessazione dell'appalto mentre la responsabilità per i debiti di natura previdenziale si



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



prescrive nei confronti degli Enti previdenziali negli ordinari termini di prescrizione (5 anni) come ribadito dalla Corte di Cassazione (n. 28786, 28795 e 28809 del 17 ottobre 2023), la quale ha confermato la prassi amministrativa espressa dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

In caso di appalto non genuino, ovvero un'intermediazione illecita di manodopera, la Legge di conversione in esame ha modificato l'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, prevedendo che *"l'importo delle pene pecuniarie proporzionali, senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, che non può, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000"*.

La sanzione sopra riportata si applica anche in caso di distacco e di somministrazione illecita.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TRAMITE CREDITI

La Legge in commento prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, vigerà l'obbligo di possedere la c.d. *"patente a crediti"*.

Per comodità, si rammenta che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008: *"I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro (...) gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile."*

Tale patente è rilasciata, in formato digitale, dall'INL subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del DURC in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), di cui all'art. 17-*bis*, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Il possesso dei requisiti di cui sopra può essere autocertificato dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando che la patente in parola potrà essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti.

Sono esclusi dall'obbligo di possedere la c.d. "patente a crediti":

1. i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
2. le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, in quanto per costoro è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana;
3. le imprese che possiedono l'attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2003.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e potrà subire decurtazioni a seguito di accertamenti da cui ne derivi l'adozione di provvedimenti definitivi sanzionatori, i quali sono costituiti dalle sentenze passate in giudicato o ordinanze di ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.

La decurtazione dei punti partirà da un minimo di 1 punto per ipotesi meno gravi (quali, per esempio, provvedimento sanzionatorio previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro) fino a un massimo di 20 punti (infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell'impresa a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008).

Inoltre, qualora nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente a crediti fino a 12 mesi.

Il possesso di un punteggio inferiore a 15 crediti non consentirà a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Rimane escluso il divieto di completamento di attività oggetto di appalto o subappalto in corso, qualora i lavori eseguiti siano superiori a 30% del valore del contratto (salvo l'adozione dei provvedimenti di sospensione adottati in caso di violate disposizioni essenziali in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori).



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno emanate specifiche istruzioni circa:

- le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
- i contenuti informativi della patente medesima;
- i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione;
- i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale;
- le modalità di recupero dei crediti decurtati.

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 6.000,00 euro (non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-*bis* del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.

Infine, è rimasta inalterata la modifica apportata dal Decreto PNRR all'art. 157 del D.Lgs. n.81/2008 recante le norme relative alle sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori.

In particolare, il committente è obbligato a verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. In caso di violazione, il committente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

Se di interesse, rammentiamo che per conto dei propri clienti committenti la nostra società effettua, con una procedura consolidata, una serie di verifiche finalizzate ad accertare la regolarità sotto il profilo normativo, amministrativo, retributivo, contributivo e assicurativo dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori al fine di ridurre il più possibile il rischio del committente in ordine al regime di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)